COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO-ADIGE: Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (2332) . . 547

PRESIDENTE 547, 548, 549
FACCHIN, *Relatore* 548, 549
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 548, 549
TINZL 548

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori PICCHIOTTI e PAPALIA: Modificazione dell'articolo 239 del decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla disciplina del fallimento. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (2238). 550

PRESIDENTE 550, 552, 554
FACCHIN, *Relatore* 550, 552
DEGLI OCCHI 550, 551, 552
CONCETTI 550
CAPALOZZA 551, 553
TESAURO 551
BREGANZE 551
RICCIO STEFANO 551, 552
MASTINO GESUMINO 551
AMADEI 552
BERLINGUER 553
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 553
PREZIOSI 554

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BONTADE MARGHERITA e GERMANI: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostituzione e di potenziamento economico. (1120) . 554

PRESIDENTE 554
BONTADE MARGHERITA 554

Votazione segreta:

PRESIDENTE 554

La seduta comincia alle 18,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige: Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », già ap-

provata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 giugno 1956.

Il relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, *Relatore*. Il Consiglio regionale Trentino-Alto Adige ha presentato questa proposta di legge intesa ad apportare alcune modifiche al regime attuale in materia di libri fondiari.

La proposta originaria era formata da quattro articoli. Nel primo era previsto che i provvedimenti dovevano essere controfirmati anche dal conservatore del libro fondiario; nel secondo si prorogava la durata della procura generale che fosse stata conferita per l'esecuzione di determinati provvedimenti; l'articolo 3 dava la facoltà al giudice di provvedere d'ufficio alla concellazione di taluni provvedimenti e infine l'articolo 4 era inteso a semplificare il sistema della notifica dei decreti. Il provvedimento è stato ampiamente discusso in seno alla II Commissione del Senato ed arriva a noi con la soppressione dell'articolo 1 in quanto non è stato ritenuto opportuno che il decreto emesso dal pretore fosse controfirmato dal conservatore del libro fondiario: sono due competenze diverse e pertanto il provvedimento del giudice non deve mai essere controfirmato dal cancelliere.

Il Governo è stato favorevole a tale modifica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, i colleghi sanno che le procure generali, secondo il sistema vigente, hanno una validità di due anni. Al Senato si osservò che il termine di due anni era troppo breve e fu fatta una proposta tendente a dare validità di dieci anni alle procure generali che fossero rilasciate per ottenere le iscrizioni. Dalla discussione è venuta fuori una soluzione intermedia, che stabilisce in cinque anni la durata delle procure generali. Anche a questa modifica il vostro relatore è di parere favorevole.

In relazione all'articolo 3, secondo il sistema della legge vigente, in conseguenza di determinati provvedimenti non ancora definitivi, è data facoltà di effettuare delle prenotazioni le quali debbono essere giustificate in seguito a provvedimento definitivo. Nel sistema attuale la cancellazione delle prenotazioni che non fosse stata giustificata entro un determinato termine, poteva soltanto avvenire su istanza di colui che aveva richiesto la prenotazione stessa oppure di colui nei confronti del quale era stata richiesta, praticamente la facoltà era concessa all'attore e al convenuto, mentre il giudice non aveva alcuna facoltà di provvedere.

In definitiva può oggi avvenire che la persona che aveva richiesto la prenotazione non aveva interesse a chiederne la concellazione, e la persona contro la quale essa era stata richiesta, per diversi motivi, non si interessava per la sua cancellazione, con la conseguenza che le situazioni tavolari rimanevano sospese. Il Consiglio regionale, su conforme parere dell'Ordine dei notai, ha ritenuto di proporre una innovazione, nel senso che il giudice tavolare abbia facoltà di fissare dei termini entro i quali si debba provvedere alla giustificazione del provvedimento altrimenti c'è la cancellazione. Anche questo criterio mi sembra che sia da accettarsi.

Con l'articolo 4, nel caso che gli interessati siano diversi e eleggano domicilio presso una determinata persona, si è stabilito che il decreto emesso dal tribunale può essere notificato in unico esemplare presso quella persona.

Il relatore è del parere che la proposta di legge debba essere senz'altro approvata dalla nostra Commissione nel testo che ci è stato inviato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho niente di aggiungere a quanto ha detto il relatore.

La polemica più grossa si è svolta sull'ex articolo 1, che è stato soppresso, e col quale si pensava di limitare i poteri del pretore nella sua veste di giudice tavolare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di piú di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo 45-*bis:* « Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha

facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'articolo 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purché la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito ».

TINZL. Se fosse accettata la formulazione che è stata data dal Senato all'articolo 2, esso sarebbe di difficile attuazione. Vorrei proporre di sostituirlo con il seguente testo: « Le prenotazioni non giustificate vengono cancellate d'ufficio dopo il decorso di cinque anni dalla loro iscrizione. Questo termine si prolunga di un anno ogni qual volta si provi prima del suo decorso che il termine assegnato o prorogato per la giustificazione non sia ancora spirato o nel caso dell'articolo 42 che la causa sia ancora pendente ».

Gli articoli 42 e 43 infatti prescrivono che il giudice deve fissare un termine entro il quale l'interessato deve proporre azione per la giustificazione. Il Senato ha dato al giudice tavolare la facoltà di fissare un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione e poi ha aggiunto: « purché la causa che ha originato la prenotazione sia definita ». Secondo il mio parere, ciò non basta. Come può il giudice sapere in quale stato e grado si trovi la causa ? Come può avere gli elementi per poter decidere di porre un termine perentorio per la produzione definitiva ?

PRESIDENTE. Ha la facoltà di accertarsi secondo dati di fatto: conoscenza della controversia, delle situazioni, ecc. Può decidere pertanto sul tempo necessario per la sua definizione.

FACCHIN, *Relatore*. Mi rendo conto delle preoccupazioni che hanno mosso l'onorevole Tinzl; in sostanza mi pare che il suo emendamento voglia arrivare a stabilire delle situazioni chiare per mezzo di un decorso di tempo preciso. Il sistema accolto dal Senato è invece un poco diverso, in quanto non stabilisce un termine perentorio entro il quale la prenotazione debba essere cancellata — qualora non intervenga la giustificazione — ma lascia al giudice la facoltà di rivolgersi alle parti e assegnare un termine entro il quale le parti debbono giustificare la prenotazione che era stata effettuata.

Pur ritenendo che l'emendamento dell'onorevole Tinzl abbia un suo fondamento, mi pare che il sistema adottato dal Senato sia da preferirsi.

PRESIDENTE. Il sistema adottato dal Senato prevede un sistema più fiessibile che accorda al giudice delle facoltà. L'onorevole Tinzl vorrebbe invece un sistema rigido.

TINZL. Dobbiamo prevedere il caso in cui nessuna delle parti si rivolge al giudice per provocare un provvedimento di cancellazione. In questa eventualità si tratta di procedere ad una specie di depurazione necessaria del libro tavolare. Con il sistema proposto dal Senato debbono sempre essere le parti ad interessarsi onde ottenere la giustificazione o la cancellazione.

FACCHIN, *Relatore*. L'affermazione secondo la quale con il sistema proposto dal collega Tinzl si faciliterebbe il compito della cancellazione mentre col sistema attuale il giudice dovrebbe tenere in evidenza tutti i provvedimenti onde rivolgersi alle parti per sollecitarle, non risponde del tutto a verità. anche se si adotterà il sistema proposto dal deputato Tinzl, il giudice sarà costretto a tenere in evidenza tutte le prenotazioni per determinare quali debbano essere cancellate.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore. La proposta di legge stabilisce che quando una prenotazione non è giustificata, viene fissato un termine che può essere prorogato; scaduta la proroga è previsto l'intervento del giudice tavolare il quale fissa un termine perentorio; scaduto quest'ultimo, si ordina la cancellazione. L'ultima parte dell'articolo fissa la garanzia che la cancellazione possa avvenire quando la procedura amministrativa o civile, che interessa per la giustificazione della prenotazione, sia giunta a termine.

L'onorevole Tinzl, propone un sistema automatico: dopo cinque anni la prenotazione non giustificata viene cancellata d'ufficio a meno che una delle parti non intervenga per chiedere la proroga. A me sembra che la procedura di fissare un termine perentorio alla parte che deve rendersi attiva, dia tutte le garanzie necessarie perché non rimangano prenotazioni non giustificate.

Per queste ragioni auspico che la Commissione voti l'articolo così come è stato inviato dal Senato, facendo presente che il testo presentato dall'onorevole Tinzl, pur con una diversa formulazione, mi pare che nel merito non abbia differenze sostanziali.

PRESIDENTE: L'onorevole Tinzl ha fatto pervenire il seguente emendamento:

« Le prenotazioni non giustificate vengono cancellate d'ufficio dopo il decorso di cinque

anni dalla loro iscrizione. Questo termine si prolunga di un anno ogni qual volta si provi, prima del suo decorso, che il termine assegnato o prorogato per la giustificazione non sia ancora spirato o nel caso dell'articolo 42 che la causa sia ancora pendente ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho precedentemente dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

« Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo 123-*bis:* « È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'articolo 141 Codice procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: Modificazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia. « Modificazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1956.

Il relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, *Relatore*. Con l'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modifiche all'articolo 253 del Codice di procedura penale, l'obbligatorietà del mandato di cattura per determinati reati è stata allargata, nel senso che ora è stabilita per i reati che comportino pene non inferiori nel minimo a cinque anni e nel massimo a quindici. Per l'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, sussiste l'obbligo della spedizione del mandato di cattura per i reati fallimentari per i quali le pene comminate vanno da tre a dieci anni.

È stata rilevata giustamente dai presentatori di questa proposta di legge la sperequazione esistente tra il sistema adottato dal Codice di procedura penale e le attuali disposizioni della legge fallimentare; e pertanto i senatori Picchiotti e Papalia hanno proposto che fosse adeguato l'articolo 239 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento in modo che il sistema del mandato di cattura abbia un unico regolamento.

Indubbiamente la proposta di legge ha la sua ragione d'essere. Tuttavia nella discussione svolta al Senato è stato fatto presente che se è vero che esistono due sistemi diversi, cioè quello regolato dal Codice di procedura penale e quello regolato dalla legge fallimentare, è anche vero — e il relatore è perfettamente d'accordo — che nella nostra procedura penale in definitiva si è voluto sempre tener distinte le due materie e si è detto che era giusto mantenere per alcuni reati (come la bancarotta fraudolenta) un sistema più severo di quello previsto dal Codice di procedura penale. In questo senso la proposta dei senatori Picchiotti e Papalia è stata modificata dal Senato che ha approvato un articolo unico nel quale si stabilisce che per il reato di bancarotta fraudolenta, previsto nel primo e secondo comma dell'articolo 216 e negli articoli 222, 223, 227 e 236, in quanto questi facciano riferimento ai primi due commi del predetto articolo 216, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. Cioè si è preferito, data la natura del reato e la gravità delle ripercussioni che esso ha spesso nei riguardi di larghe categorie di persone, mantenere un certo rigore. Il relatore è favorevole al testo della proposta di legge inviata dal Senato e invita la Commissione di volerla approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEGLI OCCHI. Vorrei avere dalla cortesia del relatore un chiarimento. Rispetto alle norme attualmente vigenti, qual'è il miglioramento in senso liberale della proposta di legge ?

CONCETTI. Secondo me la proposta di legge innova nel senso che mentre il mandato di cattura è sempre obbligatorio a norma dell'articolo 253 che si applica a tutti i casi di

bancarotta fraudolenta, coll'articolo unico si viene a fare una distinzione dei capi di imputazione, in modo che per quella di aver distratto, frodato, distrutto o dissipato i beni facenti parte della massa fallimentare viene mantenuta l'obbligatorietà del mandato di cattura, mentre tale mandato diventa facoltativo nella seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta dichiarata in seguito a « sottrazione, distruzione, falsificazione di libri e carte contabili, ecc. ».

DEGLI OCCHI. Io credo che sarebbe il caso di ben riflettere prima di approvare questa proposta di legge, che, a mio avviso. turba l'armonia del sistema.

Io sono del parere che, agli effetti della emissione del mandato di cattura, l'entità della pena sia più importante della definizione del reato stesso. La gravità del reato è stabilita evidentemente dal *quantum* della pena e tutte le altre interpretazioni sono arbitrarie. Non bisogna dimenticare che, con ciò, non è affatto preclusa l'emissione del mandato di cattura in dipendenza di quella che può essere la gravità obiettiva del reato. Ma perché dobbiamo creare un titolo di reato che importi l'obbligatorietà del mandato di cattura in modo del tutto difforme da quanto viene stabilito dal Codice penale ordinario ?

Sono quindi contrario a questa proposta di legge anche se comporta un miglioramento sul trattamento del reato, mentre sono favorevole a migliorare da un punto di vista liberale il Codice di procedura penale. Mi pare che prima di parlare di mandato di cattura obbligatorio e di mandato facoltativo, si debbano tenere presenti anche le norme del Codice penale relative alla bancarotta fraudolenta per stabilire una relazione con la gravità della pena che esse prevedono. Sono contrario al mantenimento di norme particolari ai margini di una legislazione penale che deve essere armonica ed articolata, senza interferenza provocate da casi particolari.

CAPALOZZA. Sono perfettamente d'accordo con il collega Degli Occhi, e per ciò debbo chiedere che la proposta di legge non venga accolta o quanto meno venga opportunamente emendata non essendo opportuno, a mio avviso, fare un trattamento diverso per un reato già previsto dal Codice e dalla legge fallimentare.

TESAURO. Indipendentemente dal contenuto, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un'espressione formale: in ogni caso non mi pare opportuno mantenere in vigore una dizione di oltre mezzo secolo fa. La terminologia « spedizione del mandato di cattura » è scomparsa in ogni altra legislazione; bisogna sostituirla con la dizione « ... è obbligatorio il mandato di cattura ».

BREGANZE. In materia fallimentare io sarei dell'avviso di dare al Parlamento la facoltà — attraverso le variazioni necessarie al codice di procedura oppure attraverso la proposta di legge in esame — di attuare una concreta liberalizzazione del regime delle pene e della custodia preventiva. Ritengo che i reati fallimentari debbano avere un trattamento particolare anche in rapporto alla procedura.

Per concludere, io sarei per un riesame più ampio di tutta la mteria, anche su particolari di minore importanza.

RICCIO STEFANO. Vorrei fare un'osservazione di forma. Il nuovo testo dell'articolo 239 previsto dalla proposta di legge in esame è formulato male. Si capisce in sostanza che esso si riferisce nella prima parte anche alla bancarotta dei dirigenti di società, ma è evidente che dovrebbe essere formulato in termini diversi.

E ciò a prescindere da un altro fatto. Ci troviamo di fronte al reato di bancarotta che ha diverse ipotesi, cioè per una pluralità di fattispecie il mandato di cattura è obbligatorio, per altre è facoltativo, mentre la gravità del reato è uguale in tutte le fattispecie. Non comprendo perciò questa differenziazione. Mi pare quindi che, così com'è formulata, la proposta di legge non possa essere approvata.

MASTINO GESUMINO. Vorrei far rilevare che la norma attuale è l'espressione di una mentalità che il legislatore ha voluto distruggere con l'approvazione delle più recenti norme procedurali in materia di spedizione del mandato di cattura. Qui non si tratta di approvare la spedizione del mandato di cattura per un reato che è stato sempre sottoposto ad uno speciale regime, come la bancarotta fraudolenta: si tratta di deferire al magistrato la facoltà di spedire o meno il mandato di cattura. E questa facoltà gli abbiamo concessa pur considerando il tremendo lavoro psicologico di valutazione obiettiva e subiettiva che ogni magistrato dovrebbe sobbarcarsi prima di prendere tale decisione. Cerchiamo di rendere questo ufficio psicologico di indagine e di valutazione il meno possibile meccanico; facciamo sì che il magistrato possa, valutando tutte le risultanze di fatto e le varie concause subiettive, vedere se è opportuno o no spedire il mandato di cattura.

Questo principio viene indirettamente a convalidare, secondo me, l'argomento del collega Tesauro. Non dobbiamo dimenticare

che queste norme risalgono a molti anni fa, a una diversa prassi giuridica, quando si aveva del mandato di cattura l'idea che si potesse considerare quasi come mezzo di prova, ciò che non dovrebbe mai essere, perché il mandato di cattura dovrebbe essere spedito solo quando le prove sono già reperite.

Ad ogni modo mi pare che, a meno che non si voglia andare indietro nei tempi per modificare una materia così delicata, sia opportuno riconfermare la necessità di applicare anche in questa materia le norme comuni della procedura relativa al mandato di cattura.

AMADEI. Mi dichiaro favorevole alla proposta del deputato Capalozza. Insisterei sulla primitiva dizione dell'articolo, come risultava nella formulazione del senatore Picchiotti. Anche a me l'attuale formulazione dell'articolo, appare farraginosa ed espressa in una terminologia che non appartiene più all'attuale linguaggio giuridico. Penso pertanto che sarebbe opportuno rinviarlo al Senato perché lo riformasse.

Propongo, in via subordinata, che, ove fosse respinta la proposta di rigetto formulata dall'onorevole Capalozza, si formuli di nuovo l'articolo emendandolo in modo più preciso.

RICCIO STEFANO. Mi pare che nell'articolo unico ci sia anche un errore. Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto — secondo il testo della proposta di legge in esame — dal primo e dal secondo comma dell'articolo 216. Ora leggendo l'articolo 216 rilevo che il primo comma è composto dai numeri 1 e 2; e mi sorge il dubbio che l'articolo unico qualifichi come primo e secondo comma dell'articolo 216 i punti 1 e 2 del primo comma.

PRESIDENTE. Rilevo che dalla discussione è emerso che vi è una certa correlazione fra pena e mandato di cattura, e a questo proposito penso che il tema si ricolleghi alla riforma del Codice penale che il Ministro guardasigilli vuole attuare dopo la presentazione delle proposte da parte della commissione da lui nominata. Ora, è il caso di promuovere senz'altro una soluzione in un senso o nell'altro? Mi chiedo che cosa vorrà decidere la Commissione? Vorrà sottoporre all'attenzione particolare del guardasigilli la situazione emersa dalla discussione di questa sera, pur facendo le sue proposte definitive anche in relazione alla sistemazione del codice penale? Abbiamo all'esame della Commissione tutte le proposte attinenti alla riforma del Codice di procedura penale, proprio in vista della necessità di un coordinamento, di una visione sistematica, e per questa ragione penso non essere opportuno modificare ogni giorno una parte degli articoli del Codice di procedura. Senza nessun pregiudizio per la piena libertà da parte della Commissione di prendere le deliberazioni che riterrà opportune, penso che sarebbe bene invitare il Guardasigilli ad esaminare personalmente la questione inserendola in un quadro più ampio.

DEGLI OCCHI. In relazione al mandato di cattura facoltativo od obbligatorio, il Ministro della giustizia non ha più nulla da dire sulla materia perché è stata già risolta con le modifiche dell'articolo 253.

È stabilito anche dalla Costituzione che in materia di libertà personale tutti i reati debbono essere ugualmente considerati, ai fini del mandato di cattura obbligatorio o facoltativo. Mi pare che sia esatta e semplice la proposta Picchiotti e non credo che l'onorevole Ministro stia preparando una soluzione contraria alla modificazione discussa. Francamente credo che la via giusta sia quella della proposta Picchiotti, e mi preoccupa il fatto che, nell'attesa che il Sottosegretario riferisca al Ministro ed in attesa del « meglio », si creino delle condizioni veramente imbarazzanti per i giudici. Tra l'altro ho dimenticato di dire che questa obbligatorietà del mandato di cattura è stata anche discussa in ambienti qualificati, assumendosi che non si poteva dar luogo a mandato di cattura in materia di bancarotta fraudolenta per tante ragioni che è inutile ricordare.

Ad ogni modo, stabilendo il mandato di cattura facoltativo, noi non limitiamo la facoltà del magistrato a spiccare il mandato di cattura e facciamo fronte a situazioni attuali e a concreti problemi giudiziari attuali.

FACCHIN, *Relatore*. Desidero fare un'osservazione in merito alla ventilata proposta di rinvio al Guardasigilli del problema da esaminare nel suo complesso. Mi pare che questo sarebbe controproducente perché ormai ci troviamo di fronte all'articolo 239 il quale prevede l'emissione del mandato di cattura obbligatorio per questi determinati reati, mentre abbiamo approvato fin dal 1955 una modifica all'articolo 253 del codice di procedura civile in merito a questa materia.

Perciò non sono dell'avviso di rinviare lasciando in sospeso questa materia in attesa del parere definitivo da parte del Guardasigilli, ma ritengo che la Commissione debba affrontare questo problema così come è, per venire ad una soluzione, e decidere in un

modo sia conforme sia contrario a quello del Senato.

Giunto a questo punto, io credo che in ogni caso si rendano necessarie delle modifiche di carattere formale perché il richiamo al secondo comma è errato: il testo dell'articolo unico della proposta di legge, infatti, si richiama ai n. 1 e 2 del primo comma dell'articolo 216, e perciò, anche se dovesse essere approvato, dovrebbe essere modificato.

Una seconda osservazione di carattere formale riguarda il termine « spedizione » del mandato di cattura, anziché « emissione » ma evidentemente i proponenti hanno adottato la stessa formulazione dell'articolo 239.

Però, sulla questione di fondo, cioè se il regolamento della emissione del mandato di cattura debba seguire il sistema unico ed uniforme del Codice di procedura penale, oppure se questa materia possa e debba adattarsi a criteri diversi, sarei del parere di discuterla in un'altra seduta in modo che ognuno di noi possa esaminare a fondo l'argomento e si possa addivenire ad una soluzione. Perciò faccio formale proposta di rinvio della discussione della proposta di legge n. 2238.

CAPALOZZA. Non sono d'accordo su questa proposta di rinvio. L'unico rinvio a mio avviso possibile dovrebbe essere motivato da una modificazione sostanziale della proposta, nel senso che si debba tornare al testo originario dei senatori Picchiotti e Papalia, tesi sulla quale mi sembra concordare anche l'onorevole Degli Occhi.

Per quanto riguarda le modificazioni di carattere formale che io condivido pienamente, non ritengo siano tali da rinviare la proposta di legge al Senato. Si tratta di modificazioni che possono essere apportate in sede di coordinamento. Ma soprattutto concordo con l'osservazione che qui non si tratta di un problema di modificazione del Codice penale. Anche se rinviassimo all'onorevole Guardasigilli la legge per un ulteriore esame, il Ministro non potrebbe dire nulla perché attualmente egli si occupa della riforma del Codice penale e non della riforma delle leggi speciali. Qui si tratta semplicemente di adeguare i poteri del magistrato in ordine alla limitazione della libertà personale quali sono stati già disciplinati e previsti dall'articolo 253.

BERLINGUER. Mi permetto un'osservazione in merito alla proposta di sospensiva. Da molti anni, io direi da troppi anni, si parla di una riforma del Codice penale o anche di una riforma parziale dello stesso Codice. Adesso si parla di una legge stralcio, ma chissà mai quando verrà in discussione. Comunque io penso che quando il Codice penale verrà riformato noi dovremo ancora discutere ed approvare riforme a singole norme del Codice penale. Probabilmente si affaccierà allora l'esigenza di adeguare a questa riforma del Codice penale anche le norme del Codice di procedura penale. Non ritengo, perciò, che si possa chiedere la sospensiva con questa motivazione, giacché noi, in attesa della riforma parziale o totale del Codice penale, abbiamo già approvato e posto in vigore numerose norme modificatrici in tema di diritto processuale.

Quindi nulla vieta che si approvi la proposta di legge dei senatori Picchiotti e Papalia anche se può non sembrare un capolavoro di tecnica legislativa. Tuttavia noto che alla proposta è contraria una notevole maggioranza di onorevoli colleghi: qui non si tratta di un problema politico ma di giustizia sostanziale, sulla quale si potrebbe trovar l'accordo fra le varie tendenze.

Per quanto riguarda la tecnica legislativa non sono d'accordo col collega onorevole Capalozza, a meno che non venga approvata la richiesta dei deputati Capalozza e Degli Occhi di ritorno alla proposta originale Picchiotti-Papalia che è semplice, chiara e non si presta ad equivoci a differenza della formula approvata dal Senato. Se si approva il ritorno alla primitiva proposta, allora non ci sarà bisogno di modificare la formula del Senato.

E ancora una volta permettetemi di tornare per brevi istanti a quello che è il mio chiodo fisso e sul quale ho insistito tante volte. Bisogna ridar maggiore fiducia ai giudici sia nella latitudine fra massimo e minimo di pena sia nella discrezionalità per la scelta dell'aggravante o dell'attenuante. Non dobbiamo essere noi ad esercitare una coazione sulla coscienza del giudice imponendogli delle norme che sembrano limitarne la libertà di coscienza.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio, fatta dal relatore.

Sulla formulazione originaria della proposta di legge Picchiotti e Papalia, il Governo fu contrario al Senato e contrario sarebbe anche in questa sede ove si volesse tornare alla formulazione originale del provvedimento. Di fronte alla originaria proposta, il Governo fece presente che sarebbe stato possibile distinguere le ipotesi più gravi del reato dalle altre e che pertanto si poteva rendere obbligatoria l'emissione del mandato di cattura per le prime, lascando al magistrato la facoltà

di emetterlo per le seconde. Dall'ampia discussione seguita è nata l'attuale formulazione la quale potrà presentare degli errori che, peraltro, anche il Governo è d'accordo di correggere.

Qualora questa Commissione dovesse presentare degli emendamenti dovrei chiedere un po' di tempo per studiarli con attenzione: se mi si chiede invece di tornare alla formulazione originaria devo far presente che — come già al Senato — il Governo non è favorevole per le ripercussioni ed i pericoli di allarme sociale che determinano certi tipi di reati.

Non mi oppongo invece — come ho detto — alla richiesta di rinvio puro e semplice presentata dal relatore.

PREZIOSI. A parte tutti i rilievi fatti in merito alla formulazione dell'articolo unico della proposta di legge, vorrei rilevare che la natura del reato impone un vero trattamento particolare.

Bisogna tener presente che questo reato è previsto da una legge speciale. Ora si dice che l'articolo 253 modificato debba estendere la sua validità e la sua efficacia anche ai reati previsti dalle leggi speciali, ed io faccio rilevare come detto articolo abbia mantenuto il mandato di cattura anche per i reati che sono punibili con pene da 3 a 10 anni.

Comunque il reato di bancarotta fraudolenta è di particolare gravità perché tale da scuotere la fiducia e l'equilibrio nell'opinione pubblica. Per questa considerazione ritengo che si debba mantenere l'obbligatorietà del mandato di cattura.

PRESIDENTE. Prima di esaminare l'emendamento preannunciato dagli onorevoli Capalozza e Degli Occhi, dobbiamo votare la proposta di rinvio presentata dal relatore al fine di approfondire il merito della questione. A tale proposta di rinvio il rappresentante del Governo non si oppone.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostruzione e di potenziamento economico. (1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani concernente disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostruzione e di potenziamento economico.

Il rappresentante del Governo ha presentato una richiesta di rinvio al fine di approfondire meglio il problema.

BONTADE MARGHERITA. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio purché la discussione non venga rinviata per troppo tempo; un rinvio di quindici giorni potrebbe essere sufficiente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, rinvio la discussione del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE. « Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2332):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bernardi, Bottonelli, Breganze, Cavallari Vincenzo, Capalozza, Concetti, Dante, Degli Occhi, Facchin, Formichella, Foschini, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, Mastino Gesumino, Musolino, Petrilli, Preziosi, Riccio, Rocchetti, Scotti Francesco, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 19,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI